



# FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

[www.crickitalia.org](http://www.crickitalia.org)

---

Presidenza: Via S. Ignazio 9 - 00186 Roma - Tel/Fax 0636005064  
[presidenza@crickitalia.org](mailto:presidenza@crickitalia.org)

Segreteria: Via Sagra S. Michele 129 - 10141 Torino - Tel/Fax 011700347  
[segreteria@crickitalia.org](mailto:segreteria@crickitalia.org)

---

C.O.N.I. - Disciplina Associata

## STATUTO FEDERALE

### articolo 19 modificato per errore materiale (come da Provv. Urgenza Presidente n. 03 del 8 settembre 2005)

#### Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.) esercita il controllo contabile della F.Cr.I., risultandone l'organo di controllo amministrativo.
2. Il C.R.C. è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Federale. Si compone altresì di due membri effettivi ed uno supplente nominati dal C.O.N.I.
3. Il C.R.C. è eletto dall'Assemblea Federale e resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Presidente ed i membri del C.R.C. possono anche essere scelti tra soggetti non tesserati.
5. I membri del C.R.C., eletti in A.N. debbono essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti.
6. Il C.R.C. ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della F.Cr.I.;
  - b) accertare la regolare tenuta della contabilità F.Cr.I.;
  - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
  - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
7. Il C.R.C. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti
8. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della F.Cr.I., previa comunicazione al P.F.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della F.Cr.I., devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al P.F. per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
9. La prima riunione del C.R.C. dovrà tenersi non oltre 20 giorni dopo la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva. Dopodiché il C.R.C. dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi su convocazione del suo Presidente.
10. Delle riunioni del C.R.C. deve redigersi un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
11. I membri effettivi del C.R.C. assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della F.Cr.I. e, a tal fine, devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.
12. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del C.R.C. sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile. Ove non sia possibile procedere alle sostituzioni e sia compromessa la funzionalità dell'organo, occorre convocare e celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni.